

69.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1456	Interrogazioni all'ordine del giorno	1447
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1456	Proposte di legge (Annunzio)	1455
Disegno di legge finanziaria (Prospetto di copertura)	1453	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1456
		ERRATA CORRIGE	1456

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERROGAZIONI

FLEGO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'anno 1981 fu proclamato « Anno internazionale delle persone handicappate » ed in seguito alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nazionale per l'anno dell'handicappato il Ministero della sanità aveva annunciato la propria organica iniziativa per la rilevazione su scala nazionale del numero delle persone handicappate, delle loro caratteristiche e dei loro bisogni;

tale iniziativa è di vitale importanza al fine di una scelta delle politiche più efficaci a favore degli handicappati in una società che ha il dovere di adattare le proprie norme e le proprie strutture ai loro bisogni specifici;

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 7 maggio 1992 adottava la raccomandazione 1185 (1992) in cui al punto 7, comma 4, raccomandava al Comitato dei Ministri di « intraprendere l'azione necessaria per l'instaurazione di un sistema europeo di informazione e valutazione che offra dati statistici attendibili misurati con indicatori aggiornati regolarmente, al fine di ottenere informazioni e previsioni confrontabili tra i diversi Paesi europei »;

attualmente non risultano disponibili dati ufficiali unitari sul numero, sul tipo, sulla gravità e sulle caratteristiche socio-demografiche dei disabili esistenti sul territorio italiano, dati necessari per condurre un'indagine empirica su larga scala —

se l'attuale Ministro della sanità, recependo le numerose istanze provenienti dal mondo dell'*handicap*, intenda definire i metodi di attuazione al fine di perseguire l'obiettivo di una rilevazione su scala nazionale della popolazione disabile in Italia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto restato privo di riscontro nella undicesima legislatura n. 4-20816. (3-00036)

(20 maggio 1994).

HÜLLWECK. — *Ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente consente ai laureati in medicina e chirurgia provenienti da Stati membri dell'Unione Europea di chiedere e conseguire l'iscrizione agli albi professionali degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri istituiti nell'ambito territoriale della Repubblica italiana, senza dover rinunciare conseguentemente al possesso di eventuali iscrizioni già ottenute presso i corrispondenti ordini professionali negli Stati di provenienza;

gli ordini dei medici della Repubblica francese richiedono obbligatoriamente a tutti i medici provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea un certificato di cancellazione dall'ordine del proprio Stato di provenienza quale requisito necessario alla iscrizione presso gli albi professionali degli ordini dei medici francesi;

essendo evidente la disparità di diritto riguardo ai laureati in medicina e chirurgia in Italia e in Francia —:

se non intenda attivarsi presso il Governo della Repubblica francese rimarcando il diritto dei laureati in medicina e chirurgia già regolarmente iscritti presso gli ordini professionali italiani, di poter mantenere tale iscrizione contemporaneamente all'iscrizione presso il corrispondente ordine francese. (3-00052)

(1° giugno 1994).

MUZIO, BERTINOTTI, PISTONE, GALDELLI e LENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge n. 257 del 1992, interviene sulla rimozione dell'amianto e sulla tutela dell'ambiente, sull'effettuazione delle analisi del rivestimento degli uffici, sulla rimozione e sulle procedure da seguire nei processi lavorativi di rimozione;

al comma 4 dello stesso articolo si fa riferimento ai requisiti delle imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e la bonifica delle aree interessate;

il comma 5 dello stesso articolo dispone che i proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali contenenti amianto e che le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione degli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative;

all'articolo 15 sono previste le sanzioni in ordine alla mancata adozione delle misure idonee previste per la tutela ambientale prevista dalla legge n. 257 del 1992;

il Ministero della sanità in data 10 luglio 1986, ha emanato una circolare

avente per oggetto « Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici pubblici e privati;

entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria commercio ed artigianato, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto hanno istituito la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto;

entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio con decreto doveva stabilire indirizzi e il coordinamento delle regioni per i piani regionali di smaltimento e bonifica;

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro della sanità doveva stabilire le norme relative agli strumenti necessari per rilevamenti e analisi del rivestimento degli edifici, doveva stabilire le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione;

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la Commissione di cui sopra doveva predisporre piani di indirizzo e coordinamento per la formazione professionale del personale SSM addetto al controllo delle attività di bonifica e predisporre normative e metodologie tecniche sugli interventi di bonifica;

entro un anno dall'entrata in vigore della legge il Ministro della sanità doveva adottare con decreto le normative e le metodologie tecniche sugli interventi di bonifica ed i disciplinari tecnici per il trasporto e deposito dei rifiuti di « amianto »;

il Presidente del Consiglio entro due anni (marzo 1994) doveva promuovere una conferenza regionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria di cui alla legge n. 25 del 1992;

in Casale Monferrato è stata autorizzata una bonifica da amianto alla ditta SFEBI SpA di un ex impianto industriale ex Eternit SpA e che la stessa e le aziende in appalto e subappalto dei lavori per la demolizione smontaggio e smantellamento degli impianti risulta non abbiano atteso alle necessarie procedure, criteri e direttive per la bonifica e la sorveglianza ambientale prevista dalla circolare n. 45 del 10 luglio 1986, del Ministero della sanità nonché delle norme della legge n. 257 del 1992;

indagini epidemiologiche hanno evidenziato in Casale Monferrato che purtroppo le vittime dell'amianto tra i lavoratori e la popolazione sono destinate ad aumentare drammaticamente dato il lungo tempo di latenza delle forme tumorali legate all'amianto registrando un eccesso di mortalità corrispondente a 16 volte la media regionale —:

quale sia allo stato l'applicazione delle norme previste dalla legge n. 257 del 1992, sia in materia sanitaria che relativamente alla bonifica essendo questa dell'amianto una vera e propria calamità che richiede un impegno urgente del Governo e dei Ministri interessati;

quali misure intendano adottare il Governo ed i Ministri interessati per favorire l'accelerazione delle disposizioni delle norme in questione poiché i ritardi sarebbero colpevoli di determinare sicuro ulteriore rischio di mortalità per i cittadini interessati all'esposizione a questo cancerogeno;

se esistano responsabilità ai vari livelli sugli atti delle Amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo delle caratteristiche delle imprese interessate alle bonifiche ed allo smaltimento degli inerti nonché necessari controlli nel corso delle stesse opere di bonifica;

come intendano perseguire non solo con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 257 del 1992, chi in base alle regole del profitto mette a rischio la salute dei cittadini di queste comunità locali provocando indubbia con-

taminazione per inalazione di questo mortale cancerogeno. (3-00091)

(15 giugno 1994).

MELANDRI, ADORNATO e MAFAI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella programmazione di venerdì 21 luglio, alle ore 22 circa, dell'emittente televisiva privata romana Teleregione risulta trasmessa in replica un'intervista al professor Severino Antinori in cui egli esponeva le tecniche di fecondazione assistita dal medesimo praticate, mentre in sovrimpressioni scorreva sullo schermo l'indicazione dei numeri telefonici ai quali rivolgersi per ricorrervi —:

se il Governo non ravvisi in simile forma di promozione televisiva gli estremi di violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 175, contenente norme in materia di pubblicità sanitaria, e in particolare dell'articolo 1 che prescrive che « la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie è consentita soltanto mediante targhe sull'edificio nel quale si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici »; nonché dell'articolo 4, che estende per la pubblicità delle case di cura private il ricorso a inserzioni « attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie »;

quali provvedimenti in caso affermativo il Governo, per le competenze di legge, intenda attivare presso l'Ordine professionale, deputato all'osservanza dei doveri deontologici;

se, stante la natura assai controversa ed eticamente rilevante del settore nel quale il professor Antinori interviene con le sue tecniche, e considerati gli effetti ingannevoli che sull'opinione pubblica può esercitare un messaggio televisivo tanto semplificato nei confronti dei molteplici aspetti di ordine sanitario, epidemiologico e psicologico connessi alla fecondazione assistita in soggetti fuori dall'età feconda —

in specie all'indomani dell'effettuazione di un tale intervento di cui la stampa ha dato ampio risalto — il Ministro della sanità non ritenga di intervenire, *ex* articolo 7 della medesima legge, per disporre la rettifica di tali informazioni trasmesse a evidenti fini pubblicitari, in assenza di una equilibrata e scientifica illustrazione dei molteplici aspetti che la questione investe. (3-00161)

(25 luglio 1994).

MAZZUCA. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 175, reca norme in materia di pubblicità sanitaria, tendenti a limitare l'uso selvaggio della

pubblicità in un settore nel quale è necessario tutelare il cittadino-utente da messaggi che potrebbero risultare ingannevoli, dannosi alla salute e lesivi delle professionalità e delle competenze che la legge affida agli albi e agli ordini appositamente istituiti —:

per quale motivo a tutt'oggi il Ministro interrogato non abbia provveduto ad emanare il decreto recante il regolamento attuativo della legge n. 175 del 1992, con il quale devono essere prescritte precise direttive tecniche, in assenza delle quali gli ordini professionali non possono dare applicazione alla normativa in questione.

(3-00186)

(1° agosto 1994).

*PROSPETTO DI COPERTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1,
DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1995*

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1994

PROSPETTO DI COPERTURA
(art.7, c.1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI
DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1995
(art.5, c.5 della Legge n.362 del 1988)
(in miliardi di lire)

	1995	1996	1997
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella "A" del d.d.l. Finanziaria (1) (differenza rispetto a l.v.)	1.143	1.450	2.372
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)			
- Integrazione oneri contrattuali....	500	960	960
- Disavanzo Fondo pensioni F.S.....	1.600	-	-
- Separazione assistenza-previdenza..	1.025	1.025	1.025
- Fondo nazionale trasporti.....	245		
Minori entrate correnti			
- Provvedimento collegato (2).....	1.930	1.020	811
- Fiscal-drag.....	1.000	1.100	1.100
Maggiori spese correnti			
Tabella "C" del d.d.l. Finanziaria...	400	379	419
TOTALE ONERI DA COPRIRE.....	7.851	5.942	6.687
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
- Tabella "C" Legge Finanziaria	1	1	1
- Provvedimento collegato (2).....	3.112	2.887	3.512
- Decreti-legge nn.538 e 551.....	6.547	4.000	4.500
- Decreto-legge	12.223	6.310	125
Riduzioni di spese correnti			
- Tabelle Legge Finanziaria			
- Tabella "C".....	159	61	71
- Tabella "E".....	2	2	2
- Articolato Legge Finanziaria.....	-	-	-
- Provvedimento collegato (2).....	6.763	3.051	3.283
TOTALE MEZZI DI COPERTURA.....	28.807	17.112	11.494
(*) DISPONIBILITA' RESIDUE DI COPERTURA (+) O RISORSE DA REPERIRE (-)	20.956	11.170	4.807

(*) Al netto degli effetti della rimodulazione di parte corrente operate con la tabella "F" della legge finanziaria.

COMUNICAZIONI

**Annuncio
di proposte di legge.**

In data 6 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCHETTINO: « Nuove norme per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente le aree da destinare agli impianti industriali » (1394);

ZELLER: « Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale » (1395);

SANZA ed altri: « Norme per il completamento degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria » (1396);

BRUNALE ed altri: « Riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1397);

PERABONI ed altri: « Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio » (1398);

ARRIGHINI e **BONAFINI:** « Norme sulla privatizzazione dei beni appartenenti agli enti pubblici territoriali » (1399);

ARRIGHINI: « Liberalizzazione dell'iniziativa commerciale » (1400);

MONTANARI: « Nuove norme sulla categoria dei quadri » (1401);

SALINO e **DEVETAG:** « Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra maggio e settembre 1994 » (1402);

FONTAN e **CAVALIERE:** « Norme per la dismissione delle case cantoniere » (1403);

GIOVANARDI e **MEALLI:** « Norme per l'immissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1404);

MEALLI: « Istituzione della tessera elettorale per l'identificazione dell'elettore » (1405);

DI LELLO FINUOLI: « Modifiche al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, in tema di repressione della mediazione nel reclutamento di manodopera in agricoltura » (1406);

DE JULIO e **NADIA MASINI:** « Norme per la valutazione delle università e degli enti pubblici di ricerca » (1407).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla *III Commissione permanente (Esteri)*:

S. 593 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 » (*approvato dal Senato*) (1334) (*Parere della I, della IV, della V, della X e della XIII Commissione*);

S. 808 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993 » (*approvato dal Senato*) (1336) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione*).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 4 ottobre 1994, a pagina 1374, seconda colonna, ventinovesima riga, ed a pagina 1375, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: « l'allegato VI » in luogo di « l'allegato XVI », come stampato.